

Assicurazione Danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Gruppo Vittoria Assicurazioni
Polizza R.E. "R.C. INDUSTRIA E EDILIZIA 01.19"

Il presente documento è stato redatto in data 01/01/2019
ed è l'ultima versione disponibile



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento Informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni) per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Vittoria Assicurazioni S.p.A., con sede in Via Ignazio Gardella 2 - 20149 Milano – Italia, Codice Fiscale e numero d'iscrizione Registro Imprese di Milano 01329510158 - R.E.A. N. 5487, Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione sez. I n. 1.00014, Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi n. 008, soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A, tel +3902482191; sito internet: www.vittoriaassicurazioni.com, e-mail: info@vittoriaassicurazioni.it, pec: vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio del 31/12/2017 il patrimonio netto dell'impresa ammonta a € 729.529.712, il capitale sociale a € 67.378.924 e le riserve patrimoniali a € 583.705.626.

Sul sito internet della Società www.vittoriaassicurazioni.com nella Sezione Investor Relations al seguente link (<https://www.vittoriaassicurazioni.com/pages/DettServ.aspx?idArea=10&idCat=112&idDet=491>) è reperibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'Impresa (SFCR) nella quale sono riportati: il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) pari a € 424.976.542 i cui mezzi propri ammissibili alla copertura ammontano a 918.359.447, il requisito patrimoniale minimo (MCR) pari a € 191.239.444 i cui mezzi propri ammissibili alla copertura ammontano a € 915.256.915 e l'indice di solvibilità (Solvency Ratio) pari a 216,1%.

La legislazione applicabile al contratto, in base all'art. 180 del D.Lgs. 209/2005, è quella italiana.



Che cosa è assicurato?

RCT	Le coperture assicurative previste nella presente garanzia, proteggono dalla responsabilità civile dell'assicurato relativa ad eventuali danni subiti da terzi, connessi allo svolgimento dell'attività assicurata, sia per morte, che per lesioni personali, che per danneggiamenti a cose, comprese attività complementari a quella principale. La garanzia è prestata fino a un importo massimo stabilito in polizza (cd. Massimale o Sottolimito).
RCO	Le coperture assicurative previste nella presente garanzia, proteggono dalla responsabilità civile dell'assicurato relativa ad eventuali danni per gli infortuni sofferti da: <ul style="list-style-type: none">• prestatori di lavoro da lui dipendenti,• i lavoratori parasubordinati e interinali,• limitatamente alle azioni di rivalsa promosse dall'INAIL, i titolari, i soci, i familiari coadiuvanti (non dipendenti), soggetti ad assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e adibiti alle attività per le quali è prestata la presente assicurazione. La garanzia è prestata fino a un importo massimo stabilito in polizza (cd. Massimale o Sottolimito).

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONI DEL PREMIO

Sconto Poliennialità	Il premio del presente contratto tiene conto della riduzione per poliennialità.
• Esclusione dell'impiego di macchine e di impianti vari	

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

- cessione di lavori in subappalto;
- lesioni personali subite dai subappaltatori e loro dipendenti;
- danni da cedimento o franamento del terreno;
- danni a fabbricati per vibrazioni del terreno;
- danni a condutture ed impianti sotterranei;
- responsabilità civile dell'assicurato dopo il compimento dei lavori (esclusi lavori di edilizia in genere e lavori stradali);
- proprietà dei fabbricati descritti in polizza;
- danni da inquinamento accidentale.
- infortuni subiti dagli addetti dell'assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione infortuni;
- estensione alle malattie professionali



Che cosa NON è assicurato?

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.



Ci sono limiti di copertura?

Soggetti e rischi esclusi

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione RCT:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che, con i predetti, si trovino nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

La garanzia RCT non vale per i danni:

- a) derivanti dalla proprietà di fabbricati (e dei relativi impianti fissi) che non costituiscono beni strumentali per lo svolgimento dell'attività assicurata;
- b) da furto e per i danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- c) da circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate, come definite dalla legge 24/12/1969, n° 990 e dal relativo regolamento, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di mezzi aerei (fissi, quali aerostati e palloni frenati, o mobili);
- d) da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- e) a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo;
- f) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- g) alle cose in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- h) alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- i) provocati da persone che non rivestono la qualifica di addetti;
- l) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
- m) a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- n) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da cose in genere dopo la consegna a terzi; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso;
- o) a condutture e impianti sotterranei in genere, a fabbricati e ad altre cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- p) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- q) derivanti dall'espletamento di lavori edili rientranti nel campo di applicazione del Decreto Legislativo n° 494/96, salvo quanto direttamente attinente all'attività assicurata, se del settore Edilizia;

- r) da furto, perdita, divulgazione non autorizzata di “dati personali” non pubblici;
- s) da alterazione, cancellazione o danneggiamento di “dati” presenti nel “sistema informatico” dell’Assicurato compresi i “supporti dati”, causati da qualsiasi attacco contro il sistema informatico dell’Assicurato.
- Le garanzie RCT e RCO non valgono per i danni:
- a) da detenzione o impiego di esplosivi;
- b) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- c) derivanti direttamente e/o indirettamente, seppur in parte, da amianto o da qualsiasi altra sostanza o prodotto contenente in qualunque forma o misura amianto;
- d) da campi elettromagnetici.
- La garanzia RCO inoltre non comprende le malattie professionali.

Garanzia o bene colpito da sinistro (se assicurato, in base a quanto risulta in polizza)	Riferimento (art.)	Scoperto (per sinistro, salvo diversa indicazione)	Franchigia (per sinistro, salvo diversa indicazione)	Sottolimito di indennizzo o di risarcimento (o limite di valore/esistenza, se indicato)
---	-----------------------	---	---	--

Sezione Responsabilità Civile verso terzi e prestatori di lavoro

Modalità per la denuncia dei sinistri - inosservanza degli obblighi previsti per la denuncia del sinistro	2.8	10% min. Euro 2.500,00 e max Euro 25.000,00	====	Non previsto
R.C.O.	3.3	====	Relativa del 6%	Non previsto
Regolazione del Premio - Mancata comunicazione dei dati	3.12	====	Euro 5.000,00 nei 30 giorni successivi alla scadenza Euro 10.000,00 decorso il 30° giorno.	Non previsto

Condizioni aggiuntive per determinati rischi (sempre operanti)

Lavori Inerenti all’Edilizia e a carpenteria in genere, lavori stradali	4.2	20% min. Euro 155,00 per lavori di demolizione	====	Non previsto
Lavori eseguiti presso terzi: Danni da incendio Danni a cose trovantisi nell’ambito dei lavori	4.3	====	Euro 260,00	Euro 40.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.
Danni da Furto	4.7	10% min. Euro 260,00 per danneggiato	====	Euro 55.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.
Danni da interruzioni attività	4.8	10% min. Euro 1.550,00	====	Euro 30.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.
Danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico	4.9	====	Euro 155,00 per mezzo danneggiato	Non previsto

Garanzia o bene colpito da sinistro (se assicurato, in base a quanto risulta in polizza)	Riferimento (art.)	Scoperto (per sinistro, salvo diversa indicazione)	Franchigia (per sinistro, salvo diversa indicazione)	Sottolimito di indennizzo o di risarcimento (o limite di valore/esistenza, se indicato)
Danni a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate	4.10	10% min. Euro 155,00	====	Euro 30.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.
Danni a cose in custodia	4.11	10% min. Euro 260,00	====	Euro 30.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.
Franchigia Assoluta per danni a cose sempre operante per lavori in edilizia e opere di impiantistica	4.12	====	Euro 500,00	Non previsto

Condizioni particolari (operanti solo se espressamente richiamate in polizza)

Danni da cedimento o franamento del terreno	5.C	Per danni a fabbricati 10% min. Euro 1.550,00	Per danni ad altre cose Euro 260,00	Euro 55.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.
Danni a fabbricati per vibrazioni del terreno	5.D	20% min. Euro 515,00	====	Euro 30.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.
Danni a condutture ed impianti sotterranei	5.E	====	Euro 390,00	Euro 30.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.
Infortuni subiti dagli addetti dell'Assicurato non soggetti INAIL	5.F	====	Euro 1.500,00	Non previsto
Rescindibilità civile dopo il compimento dei lavori	5.H	Per i soli danni a cose 10% min. Euro 250,00	====	Per i soli danni a cose: <ul style="list-style-type: none"> Euro 150.000,00 per le attività di installazione Euro 50.000,00 per le attività di autoriparatore per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.
Proprietà di fabbricati descritti in polizza	5.L	Danni da spargimento acqua Euro 75,00	====	Non previsto
Inquinamento accidentale	5.M	10% min. Euro 2.580,00	====	Euro 55.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	<p>Denuncia di sinistro</p> <p>RCT: denunciare tempestivamente il sinistro all'Agenzia cui è assegnata la polizza oppure alla Direzione della Vittoria Assicurazioni S.p.A. (30 gg. da quando si è venuti a conoscenza del sinistro).</p> <p>RCO: denunciare i sinistri da cui siano derivate la morte oppure lesioni con prognosi non inferiore a 40 giorni nonché tutti quelli per i quali ha luogo l'inchiesta penale a norma di legge oppure gli è pervenuta richiesta scritta di risarcimento.</p> <p>Allegare alla denuncia (contenente descrizione dei fatti, dei danni e dati anagrafici dei danneggiati) copia della richiesta di risarcimento effettuata da terzi.</p>
	<p>Assistenza diretta / in convenzione</p> <p>Non sono previsti interventi di assistenza diretta o in convenzione.</p>
	<p>Gestione da parte di altre imprese</p> <p>Non è prevista la gestione da parte di altre imprese</p>
	<p>Prescrizione</p> <p>I diritti derivanti dalla polizza si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.
Obblighi dell'impresa	<p>Pagamento del sinistro</p> <p>Verificata l'operatività della garanzia, accertata la legittimazione del danneggiato o di chi per esso, ricevuta la necessaria documentazione, quantificato e concordato il DANNO, la SOCIETÀ provvede alla liquidazione del risarcimento entro 30 giorni, inviando l'apposito atto di transazione e quietanza.</p> <p>L'Impresa paga il risarcimento concordato nel termine di 15 giorni dal ricevimento dell'atto di transazione e quietanza sottoscritto, corredato degli eventuali documenti specificati nell'atto stesso.</p> <p>Se in relazione al SINISTRO è stata aperta una procedura giudiziaria (civile, penale e/o amministrativa), oppure se è stata avviata una procedura di natura conciliativa, la SOCIETÀ si riserva la facoltà di attendere la conclusione definitiva della procedura, prima di procedere con la liquidazione nei termini sopra descritti.</p>



Quando e come devo pagare?

Premio	<ul style="list-style-type: none"> - Modalità pagamento Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP. Il presente contratto non prevede il ricorso a tecniche di vendita multilevel marketing e specifici mezzi di pagamento dei premi da parte dei componenti della rete. - Frazionamento 3% di aumento per il frazionamento semestrale; 4% di aumento per il frazionamento quadrimestrale; 5% di aumento per il frazionamento trimestrale.
Rimborso	In caso di recesso anticipato da parte dell'Impresa rispetto alla scadenza del periodo assicurativo per il quale è stato pagato il premio, il rateo di premio non goduto sarà rimborsato, al netto delle imposte, al Contraente da parte dell'Impresa.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.
Sospensione	Il presente contratto non prevede casi specifici di sospensione delle garanzie. Valgono in ogni caso le disposizioni di cui all'art. 1901 del Codice Civile.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non previsto.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.



A chi è rivolto questo prodotto?

Le persone fisiche e/o giuridiche che svolgono attività produttive, edili, commerciali, agricole o di servizi, che desiderano tutelarsi nei casi di danni cagionati involontariamente a terzi o lesioni subite dai propri dipendenti.



Quali costi devo sostenere?

- Costi di intermediazione

La quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 20,82%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto, devono essere inoltrati per iscritto alla Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami, Via Ignazio Gardella, n. 2 - 20149 Milano (fax 02/40.93.84.13 – email servizioreclami@vittoriaassicurazioni.it). Il Servizio Reclami, quale funzione aziendale incaricata, provvederà a fornire riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione obbligatoria è un istituto che si avvale dell'intervento di un terzo imparziale (mediatore) e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa, come previsto dal Decreto Legislativo del 4 marzo 2010 n.28. La richiesta di mediazione nei confronti di Vittoria Assicurazioni S.p.A., deve essere depositata presso un Organismo di Mediazione tra quelli indicati nel sito ANIA, raggiungibile tramite il link www.ania.it/CONSUMATORI/Mediazione.html . Le materie in cui la mediazione risulta obbligatoria sono quelle in tema di "condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto di aziende, risarcimento di danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari". Nelle materie in cui esiste l'obbligatorietà della mediazione le parti dovranno necessariamente farsi assistere da un avvocato. La procedura è facoltativa per le controversie in materia di risarcimento dei danni da circolazione di veicoli o natanti.
Negoziazione assistita	E' una modalità alternativa di soluzione delle controversie regolata dalla Legge 10 novembre 2014 n. 162, in vigore dal 9 febbraio 2015, che ha introdotto l'obbligo di tentare la conciliazione amichevole prima di iniziare una causa con cui si intende chiedere un pagamento - a qualsiasi titolo - di somme inferiori a 50.000 euro, fatta eccezione per le materie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria – vedasi punto precedente – nonché per tutte le cause, indipendentemente dal valore, per ottenere il risarcimento del danno derivante da circolazione dei veicoli e natanti. La parte, prima di iniziare una causa, dovrà a pena di improcedibilità tentare quindi la negoziazione assistita, avvalendosi obbligatoriamente dell'assistenza di un avvocato iscritto all'albo.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	- Arbitrato Il presente contratto non prevede la possibilità di ricorrere ad Arbitrato per la risoluzione di controversie tra le Parti.

<p>Reclami IVASS</p>	<p>Possono inoltre essere presentati direttamente all'IVASS, in quanto di competenza esclusiva, i reclami concernenti: l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 7 Settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni - e delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; le liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali il reclamante chiede l'attivazione della procedura FIN-NET.</p> <p>In particolare i reclami indirizzati all'IVASS dovranno contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico; individuazione del/i soggetto/i di cui si lamenta l'operato; breve descrizione del motivo di lamentela; copia del reclamo già presentato direttamente all'impresa corredato dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; ogni documento utile a descrivere compiutamente le circostanze del reclamo.</p> <p>Non rientrano nella competenza dell'IVASS:</p> <ol style="list-style-type: none"> i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità e della quantificazione delle prestazioni assicurative, che devono essere indirizzati direttamente all'impresa: in caso di ricezione l'IVASS provvederà ad inoltrarli all'impresa di assicurazione entro 90 giorni dal ricevimento, dandone contestuale notizia ai reclamanti; i reclami per i quali sia già stata adita l'Autorità Giudiziaria: l'IVASS provvederà ad informare i reclamanti che gli stessi esulano dalla propria competenza; i reclami concernenti l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Testo Unico dell'intermediazione finanziaria e delle relative norme di attuazione disciplinanti la sollecitazione all'investimento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, nonché il comportamento dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione, relativamente alla vendita diretta, nella sottoscrizione e nel collocamento dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, i quali vanno inviati alla CONSOB - via G.B. Martini 3 - 00198 Roma; i reclami concernenti l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e delle relative norme di attuazione disciplinanti la trasparenza e le modalità di offerta al pubblico delle forme pensionistiche complementari, i quali vanno inviati alla COVIP - Piazza Augusto Imperatore, 27 - 00186 Roma - Italia. <p>In caso di ricezione dei reclami di cui alle lettere c) e d), l'IVASS provvederà ad inoltrarli senza ritardo alle competenti Autorità, dandone contestuale notizia ai reclamanti.</p> <p>Resta in ogni caso salva la facoltà del Cliente di adire l'Autorità Giudiziaria.</p>
-----------------------------	---

DOPO LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO, PUOI RICHIEDERE ALL'IMPRESA LE CREDENZIALI PER L'ACCESSO ALLA TUA AREA RISERVATA (*HOME INSURANCE*).

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.